



DCR del 25 marzo 2019, n. 364-6854

**PIANO STRALCIO AGRICOLTURA
in attuazione della misura AG.04 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca
in atmosfera dal comparto agricolo” del Piano Regionale di Qualità
dell’Aria**

Domande frequenti

In blu gli aggiornamenti rispetto alla versione precedente

Ultimo aggiornamento: 12 dic 2025

INFORMAZIONI GENERALI

Come vengono calcolate le emissioni agricole di ammoniaca?

Le emissioni agricole di ammoniaca sono stimate tramite l'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA); in ambito zootecnico, la metodologia utilizzata stima per ciascun allevamento i kg di ammoniaca emessa nelle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento in campo, integrando i dati presenti nell'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole e nella Comunicazione Nitrati trasmesse ai sensi del Regolamento regionale 10/R/2007 ed applicandovi i coefficienti emissivi ufficiali EMEP-CORINAIR. La valutazione iniziale alla base del Piano Stralcio ha fatto riferimento all'anno campagna 2019. Il Piano prevede monitoraggi periodici; il prossimo monitoraggio è previsto relativamente ai dati aziendali dell'anno campagna 2025.

Il Piano Stralcio si applica solo nelle zone di pianura?

No, si applica all'intero territorio regionale.

Il Piano Stralcio si applica a tutti gli allevamenti?

No, si applica solo agli allevamenti di bovini, bufali, suini e avicunicoli, e solo se essi sono titolari di autorizzazione ambientale (AVG, AUA o AIA) oppure ricadono nelle classi dimensionali maggiori, oppure entrano in esercizio o sono ampliati dopo l'entrata in vigore del Piano (cioè dopo il 27 giugno 2023). In tabella un riepilogo dei vincoli che decorreranno dal 1/1/2026:

Tipologia di impresa	Vincoli allo stoccaggio	Vincoli allo spandimento
Tra 1.001 e 3.000 kg/anno	No	Si
Oltre i 3.000 kg/anno	Si	Si
Titolari di AVG, AUA o AIA	Si	Si
Allevamenti nuovi o ampliati dopo il 27/6/23	Si	Si

Un'azienda che utilizza solo concimi minerali è soggetta al Piano?

No, il Piano si applica solo agli allevamenti zootecnici (*vedi sopra*) e agli impianti biogas/biometano che producono digestato destinato all'uso agronomico (*vedi sotto*) sopra le soglie di esonero.

Il Piano si applica agli impianti biogas/biometano autorizzati ai sensi della normativa rifiuti?

No, il Piano si applica solo agli impianti biogas/biometano che producono digestato destinato all'utilizzo agronomico secondo il Regolamento 10/R.

Come faccio a sapere in quale classe dimensionale ricade il mio allevamento?

In Anagrafe agricola, sez. Allevamento, per ciascun Codice Azienda Zootecnica e ciascuna specie allevata è presente il dato "Azoto zootecnico escreto"; tale valore definisce la classe dimensionale dell'allevamento.

E' sul singolo sito di allevamento, identificato da codice di stalla e gestore, che va verificata la classe dimensionale?

Sì; l'informazione è consultabile in Fascicolo, sez. Allevamenti (*vedi sopra*).

Come faccio a sapere in quale classe dimensionale ricade il mio impianto biogas?

In Comunicazione Nitrati, sez. Riepilogo Indicatori, Tabella Riepilogo Effluenti, colonna Digestione Anaerobica sono presenti i dati "Azoto zootecnico" e "Azoto vegetale"; la somma dei due valori definisce la classe dimensionale dell'impianto.

Se l'azienda non ha allevamento, ma ritira refluo/digestato da terzi (tramite acquisizione tracciata nella Comunicazione Nitrati) è esonerata dal Piano? Viceversa chi cede a terzi è comunque tenuto ad applicare il Piano (relativamente alla fase di stoccaggio) anche se non fa utilizzo agronomico?

Sì, esatto.

Quali prescrizioni valgono per gli allevamenti nuovi o ampliati?

Per gli allevamenti entrati in esercizio o ampliati dopo l'entrata in vigore del Piano (cioè dopo il 27 giugno 2023):

- sono vietati lo stoccaggio dei reflui non palabili in lagoni in terra e la distribuzione tramite piatto deviatore;
- è obbligatorio, per le specie che le prevedono, adottare in fase di stabulazione le migliori tecniche disponibili (MTD), cioè le tecniche di tabella 9 che garantiscono una riduzione emissiva almeno pari al 10%; qualora l'allevamento sia ampliato, l'obbligo si applica alle sole strutture coinvolte dall'ampliamento, qualora l'allevamento sia nuovo, l'obbligo si applica a tutte le strutture di stabulazione. Le tecniche MTD per le stabulazioni sono consultabili anche al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/piano-stralcio-per-qualita-dell'aria-agricoltura>

Gli impianti biogas/biometano devono applicare il Piano anche se conferiscono il digestato a terzi?

Sì, limitatamente alla fase di stoccaggio del digestato presso l'impianto.

Quali prescrizioni valgono per gli impianti biogas/biometano nuovi o ampliati?

Per gli impianti entrati in esercizio o ampliati dopo l'entrata in vigore del Piano (cioè dopo il 27 giugno 2023):

- sono vietati lo stoccaggio dei reflui non palabili in lagoni in terra e la distribuzione tramite piatto deviatore;
- è obbligatorio, ove tecnicamente possibile, il recupero del biogas dal digestato stoccato;
- devono essere soddisfatti i criteri e i vincoli previsti per gli impianti esistenti ricadenti nella classe dimensionale oltre i 20.000 kg/anno di azoto.

Il mio impianto biogas gestisce oltre 20.000 kg di azoto, ed è autorizzato alle emissioni in atmosfera tramite AVG. Quali vincoli e criteri devo applicare, quelli della classe dimensionale oltre 20.000 kg o quelli dell'autorizzazione ambientale?

Quelli previsti per i titolari di autorizzazione ambientale AVG.

Si fa riferimento al concetto di “messa in esercizio” sia per allevamenti che per impianti biogas. Si chiede di definire meglio tale concetto, considerando che le fasi di realizzazione/ampliamento di un allevamento/biogas comprendono: Presentazione del permesso edilizio e autorizzazione ambientale (se necessaria); Ottenimento permesso edilizio ed autorizzazione ambientale (se necessaria); Inizio lavori Fine lavori Attivazione allevamento/impianto biogas. Qual è la data di messa in esercizio?

Per messa in esercizio si intende l'avvio delle attività di allevamento (con l'inizio della produzione del refluo) o della produzione di energia.

Si chiede di chiarire cosa si intenda per “ampliamento di un impianto biogas”. E' un intervento che richiede interventi strutturali, o ci si riferisce alla potenza o altri parametri?

In analogia alla definizione già data per l'ampliamento di allevamento esistente, si intende un ampliamento legato ad interventi strutturali.

Cosa si intende per “adeguamenti delle strutture”? Ci si riferisce alle strutture di stoccaggio (come avviene ad esempio nel Reg. 10/R) oppure anche alle stabulazioni?

Ad entrambe le casistiche.

Relativamente alle attività di controllo, entro quando si prevede saranno definite le previste “linee guida”?

Le Linee guida per i controlli sono state approvate con DD 653/A1701B del 14/8/2024 e sono consultabili, sotto forma di testo coordinato privo di valore legale, alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/media/52963/download>

In riferimento alle modifiche introdotte con la DCR 132 del 26/11/2025:

- 1) Le aziende che hanno già comunicato gli adeguamenti in quanto munite di autorizzazione AIA, AUA, AVG sono tenute ad un'ulteriore comunicazione?
- 2) La comunicazione in carta semplice va inviata alla Provincia competente a mezzo PEC?
- 3) Le aziende che intenderanno aderire al prossimo bando FEASR in apertura (intervento SRD02 A), ma che non riusciranno a fare la richiesta entro il 01/01/2026, devono procedere con la comunicazione in carta semplice entro fine anno? Oppure varrà la richiesta di adesione al bando, anche se trasmessa successivamente al 01/01/2026?

Secondo quanto disposto dalla DCR 132 del 26/11/2025, le imprese esistenti sono soggette *"all'applicazione obbligatoria delle pratiche e delle tecniche che permettono di raggiungere la riduzione emissiva minima attesa di cui alle tabelle 2.a e 2.b, nella seconda fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e comunque dal termine delle operazioni di adeguamento necessarie, purché le medesime operazioni siano iniziate prima del 1° gennaio 2026, con comunicazione semplice presentata dall'azienda, e siano operative al 31 dicembre 2026. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di sostegno del FEASR, per i quali l'avvio dei lavori è rappresentato dalla presentazione dell'istanza di sostegno, mentre il termine di conclusione è quello previsto dal bando per la fine lavori. Le modalità e i tempi di attuazione sono indicati dalla Direzione Agricoltura previo accordo con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative."* A tal fine:

- 1) I soggetti che hanno già fatto comunicazione di adeguamento alla seconda fase del Piano in ambito AIA, AUA e AVG non sono tenuti ad ulteriori comunicazioni.
- 2) La comunicazione semplice può essere compilata sulla falsariga del modello disponibile al seguente link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/piano-stralcio-per-qualita-dellaria-agricoltura> e va trasmessa via PEC alla Provincia competente.
- 3) Qualora l'adeguamento verrà posto in essere tramite l'adesione al bando 3/2025 dell'intervento SRD02 A del CSR 2023-2027 (di prossima apertura), la comunicazione di cui sopra non è necessaria. Farà fede l'adesione al bando stesso, con le relative tempistiche.

INTERVENTI SULLA FASE DI STOCCAGGIO

È sempre obbligatorio coprire i contenitori di stoccaggio dei reflui?

L'obbligo di abbattere le emissioni di ammoniaca dalla fase di stoccaggio riguarda gli allevamenti e gli impianti biogas/biometano che ricadono nelle classi dimensionali dai 3000 kg/anno di azoto escreti in su, nonché i titolari di autorizzazione ambientale (AVG, AUA, AIA). L'obiettivo di riduzione è differenziato in funzione della tipologia di reflu, della classe dimensionale dell'impresa e della fase di attuazione del Piano; nella tabella seguente il quadro previsto a decorrere dal 1/1/2026:

Tipologia aziendale	Fase di stoccaggio	
	Reflu palabile	Reflu non palabile
3.000 ÷ 5.999 kg/anno	Almeno 10% riduzione	Almeno 50% riduzione
6.000 ÷ 19.999 kg/anno	Almeno 40% riduzione	Almeno 60% riduzione
AVG		Almeno 90% riduzione
≥ 20.000 kg/anno		
AUA		
AIA		

La tecnica da applicare per soddisfare l'obiettivo di riduzione è lasciata alla scelta dell'impresa; le seguenti soluzioni garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo:

Tipologia aziendale	Fase di stoccaggio	
	Reflu palabile	Reflu non palabile
3.000 ÷ 5.999 kg/anno	Cumulo compatto	Vasca coperta con materiali leggeri alla rinfusa, sfere plastiche o piastrelle galleggianti
6.000 ÷ 19.999 kg/anno	Platea coperta con struttura fissa (tettoia o tunnel) dotata almeno di un telo frangivento su 3 lati, oppure Cumulo stoccato al coperto.	Vasca coperta con teli flottanti
AVG		Vasca coperta con struttura rigida a tendone, copertura con recupero biogas o soletta in c.a.
≥ 20.000 kg/anno		
AUA		
AIA		

ma l'impresa può decidere di applicare un mix di soluzioni diverse alle fasi di stoccaggio e di stabulazione, purché sia garantita la stessa quantità di ammoniaca non emessa. A tal fine, redige una Relazione tecnica che illustra le soluzioni adottate e allega i conteggi emissivi svolti tramite il software BAT-tool (*vedere anche le risposte nella sez. Relazione tecnica*).

È obbligatorio coprire i cumuli di pollina stoccati direttamente in campo?

Sì (*vedi anche domanda successiva*).

È obbligatorio coprire i cumuli temporanei o di breve durata?

Se il materiale è movimentato giornalmente, o resta in deposito meno di 24 ore, oppure se si tratta di un accumulo svolto durante l'operatività del cantiere di distribuzione, non è obbligatorio coprire.

Alcune aziende dispongono di un impianto di separazione solido/liquido dei liquami; sono tenute a coprire le vasche contenenti la frazione liquida del liquame trattato? E anche il separato solido?

Sì, anche le frazioni liquida e solida ottenute da separazione solido/liquido vanno coperte, come il liquame e il letame a cui sono assimilate.

Relativamente alla copertura del cumulo in concimaia, molte aziende dispongono di un nastro trasportatore che convoglia il letame direttamente alla concimaia; come può essere realizzata in tal caso una copertura idonea?

Il vincolo disposto dal Piano Stralcio non è l'adozione di una specifica tecnica, ma raggiungere l'obiettivo di riduzione emissiva, che è almeno il 40% dell'ammoniaca emessa dall'azienda durante lo stoccaggio del refluo palabile. Coprire la concimaia garantisce questo obiettivo, ma l'azienda può decidere di applicare una o più soluzioni tecniche diverse dalla copertura, facendo redigere una Relazione tecnica ~~da un professionista abilitato~~ nella quale sia data evidenza della riduzione emissiva raggiunta con le tecniche scelte, calcolata sulla base del software BAT-TOOL (*vedere anche le risposte nella sez. Relazione tecnica*). Tutte le tecniche alternative ammesse sono elencate nelle tabelle 9 e 10 del Piano e sono consultabili anche al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/piano-stralcio-per-qualita-dellaria-agricoltura>

Ad esempio, in un'azienda con bovini su lettiera piana + corsia di alimentazione fessurata l'obiettivo di riduzione può essere raggiungibile applicando la gestione di un cumulo compatto (tecnica "ridurre il rapporto superficie/volume del cumulo") + una pulizia frequente in stalla (es. tecnica "rinnovo lettiera almeno ogni 90 gg" oppure "aggiunta materiale lettiera almeno ogni 7 gg"), mentre per i bovini da carne in box, l'obiettivo di riduzione può essere raggiungibile gestendo un cumulo compatto in platea + + una pulizia frequente in stalla (es. "aggiunta materiale lettiera almeno ogni 2 gg"). Le condizioni emissive raggiunte col mix di azioni scelto vanno sempre verificate tramite BAT_tool inserendo i dati aziendali.

La ditta XYZ dispone di una platea per stoccaggio letame di circa 1000 mc di capacità, a fronte di uno stoccaggio minimo necessario conteggiato dal 10/R di 500 mc; può coprire con struttura fissa solo la superficie corrispondente allo stoccaggio necessario, o deve per forza coprire tutta la superficie della platea?

In caso di allevamenti autorizzati (AIA, AUA, AVG), la copertura richiesta dal Piano Stralcio deve interessare la struttura dimensionata come previsto nell'autorizzazione. In caso di aziende non autorizzate, la copertura del cumulo deve essere sempre garantita in tutte le condizioni operative, indipendentemente dalla superficie minima prevista dalla normativa nitrati.

Si chiede un approfondimento sull'obbligo di copertura delle concimaie, le caratteristiche delle coperture (es. tensostruttura con telone, ...), l'altezza delle tettoie, la compatibilità con il nastro elevatore asporta letame e problematiche tecniche simili.

La copertura della platea ha l'obiettivo di proteggere il cumulo dagli agenti atmosferici; è pertanto necessaria una tettoia (anche semplificata, es. tunnel a centina) che allontani la pioggia e una tamponatura laterale su tre lati (è sufficiente un telo frangivento) che impedisca il flusso d'aria intorno al cumulo (*vedi anche risposte precedenti*).

Non è chiaro se sia previsto l'obbligo di copertura nei casi seguenti:

- **Le vasche di arrivo dei liquami dai raschiatori, tipiche delle stalle di vacche da latte, in cui il liquame non viene stoccato, ma rilanciato ad altri stoccaggi esterni;**

- Le platee di accumulo continuo dei letami trasportati tramite nastro asporta-letame in cui il letame permane per qualche giorno per poi essere spostato in una platea di stoccaggio a lungo termine;
- Le platee di accumulo continuo dei digestati separati solidi in cui il separato solido permane per qualche giorno per poi essere spostato in una platea di stoccaggio a lungo termine;
- Le platee di accumulo temporaneo dei materiali palabili presenti nelle aziende che cedono a terzi l'effluente fresco (es: accumuli di pollina a fine ciclo, letame prelevato dalle stabulazioni a lettiera permanente da avviare a digestione anaerobica);
- Le platee di accumulo temporaneo degli effluenti zootecnici palabili in ingresso agli impianti di digestione anaerobica in cui il materiale viene giornalmente accumulato e poi avviato all'impianto;
- Le vasche di accumulo temporaneo degli effluenti zootecnici non palabili in ingresso agli impianti di digestione anaerobica in cui il materiale viene giornalmente accumulato e poi avviato all'impianto;
- I cumuli in campo di effluente palabile da avviare ad uso agronomico sui terreni adiacenti.

Per tutti i casi sopra indicati, non sono da coprire le strutture di stoccaggio temporaneo, ovvero quelle il cui accumulo non sia superiore al volume di refluo prodotto/gestito giornalmente (*vedere anche altre domande in questa sezione*).

Si chiede di definire meglio le tipologie di copertura dei materiali palabili ammesse:

- la dicitura “Coprire il cumulo in concimaia” intende chiaramente la possibilità di posare un telo plastico a contatto sul cumulo, ma non sono note le specifiche tecniche da soddisfare (% minima di copertura, necessità di ancoraggio del telo, caratteristiche del telo).
- Il dialogo avuto con le aziende agricole evidenzia forti perplessità e criticità sull'utilità di realizzare tettoie di altezza ragguardevole in grado di evitare i bagnamenti e l'esposizione al vento e al contempo di permettere il carico / scarico dei materiali con i mezzi aziendali (es: nastro carica-letame, telescopici).
- La realizzazione delle coperture a tettoia delle platee entra frequentemente in contrasto con la norma urbanistica comunale, che ne vieta la realizzazione quando le platee sono in fascia di rispetto da strade o vicinato, oppure pone limiti all'altezza delle strutture o distanze da fabbricati esistenti.

La copertura con un telo a contatto può essere adottata solo per cumuli che non vengono alimentati giornalmente (es. cumuli di pollina). E' opportuno che il telo sia di tipologia specifica per resistere al calore generato dalla fermentazione (che comunque non sale oltre i 60-70°C, perché la fermentazione si blocca).

La copertura della platea con una tettoia aperta sui quattro lati non è efficace, perché la presenza di un costante flusso d'aria attorno al cumulo stimola l'emissione; la tettoia va quindi tamponata su 3 lati (un telo frangivento è sufficiente). Qualora la copertura non sia fattibile (es. cumulo alimentato in continuo da catenaria di carico) le opzioni sono:

- 1) la gestione di un cumulo compatto ma scoperto, unitamente all'applicazione di altre soluzioni gestionali in fase di stabulazione, la cui efficacia deve essere verificata tramite il BAT-tool e la Relazione tecnica;
- 2) la periodica movimentazione del palabile sotto una tettoia chiusa.

Si chiede di meglio definire le tipologie di copertura dei materiali non palabili ammesse per le aziende con azoto escreto oltre i 20.000 kg:

- Le coperture semplificate con recupero di biogas possono essere ammesse in quanto efficaci nel recupero dei gas emessi? Sì, sono ammesse perché ricomprese tra le soluzioni tecniche che garantiscono un abbattimento ammoniacale almeno pari al 90%.

- Sono ammissibili le coperture con tappetini galleggianti, che stanno dimostrando la loro utilità nel coprire vasche datate o di forma irregolare in cui non è fattibile posizionare la copertura a tenda? Queste soluzioni tecniche sono classificate con efficacia del 60% di abbattimento ammoniacale, di per sé non sono sufficienti a rispondere alla riduzione emissiva richiesta per le aziende nella classe > 20000 kg; può esserne però valutato l'uso in combinazione con interventi sulla fase di Stabulazione, utilizzando lo strumento BAT-tool e l'apposita Relazione tecnica. Si ricorda che i tappetini galleggianti sono adatti solo a reflui suini oggetto di separazione S/L, perché la formazione di crosta ne pregiudica l'efficacia, e vanno correttamente gestiti per allontanare l'acqua di pioggia che raccolgono e che potrebbe far affondare il telo in centro, allontanandolo dal bordo vasca.

Il cumulo di letame va gestito in modo tale da ridurre il rapporto superficie/volume; quali sono i criteri per definire un cumulo compatto? C'è un rapporto minimo da soddisfare?

No, non c'è un rapporto minimo da soddisfare. Il cumulo di forma piramidale, come si crea tramite l'alimentazione della catenaria, se correttamente gestito e mantenuto il più possibile con tale geometria risponde alla definizione di "cumulo compatto" previsto dal Piano.

Le coperture rigide o a tendone per le vasche devono essere a tenuta rispetto ai gas?

No: in tal caso avrebbero efficienza di abbattimento dell'ammoniaca pari al 100%, superiore a quella richiesta del 90%, e andrebbe previsto il recupero del biogas o in alternativa la sua combustione in torcia. Sono congrue tutte le soluzioni a tendone o a tettoia nelle quali ci sia un tamponamento laterale con una sufficiente contiguità rispetto al bordo vasca e/o ai montanti, ma non è obbligatoria la tenuta rispetto ai gas.

Una tettoia con struttura portante in legno o ferro e copertura a due spioventi in pannelli appoggiati sui muri perimetrali della vasca è considerata una "copertura rigida a tenuta"?

No, perché non garantisce una riduzione emissiva per l'ammoniaca di almeno il 90%; è necessario dotare la tettoia di una tamponatura sui due lati aperti, posizionata il più vicino possibile ai montanti e al bordo vasca.

Una struttura a tunnel (tipo centina) da posizionare su vasche esistenti rettangolari o ellittiche appoggiata direttamente sui muri della vasca è considerata una "copertura rigida a tenuta"?

No, perché non garantisce una riduzione emissiva per l'ammoniaca di almeno il 90%; è necessario dotare il tunnel di una tamponatura sui due lati aperti, posizionata il più vicino possibile ai montanti e al bordo vasca.

I granuli di argilla espansa rientrano tra le "coperture flottanti"?

Sì. Si ricorda che, per essere efficace, questa copertura va mantenuta con uno spessore di almeno 10-15 cm e pertanto va periodicamente integrata (almeno 1 volta l'anno, ma dipende dal tipo di refluo e dalle modalità di gestione del carico/scarico della vasca).

Le sfere e le piastrelle in materiale plastico rientrano tra le "coperture flottanti"?

Sì. Si ricorda che la scelta della copertura flottante va sempre fatta in funzione della tipologia di refluo stoccato in vasca: la presenza di crosta, anche solo per parte dell'anno, impedisce il corretto posizionamento degli elementi plastici, rendendo inefficace la copertura.

Durante il cantiere di distribuzione, la presenza della copertura in vasca complica l'operatività dei mezzi. Posso toglierla temporaneamente?

Limitatamente ai giorni nei quali è attivo il cantiere di spandimento in campo, e solo per le strutture di stoccaggio prive di un punto di prelievo al di sotto del pelo libero del liquame, è ammessa l'assenza temporanea della copertura.

Nel mio allevamento, ho installato in vasca 3 anni fa una copertura flottante con piastrelle esagonali, dal 1/1/2026 devo sostituirla con la copertura fissa come prevede il Piano?

No, l'obbligo di adeguamento alla soluzione più performante sarà vigente decorsi ~~5~~-7 anni a partire dalla data di fine lavori o di posa in opera della copertura flottante (o, qualora l'intervento sia stato oggetto del sostegno del FEASR, dalla data di liquidazione del contributo).

Nel mio allevamento, ho installato in vasca 3 anni fa una copertura flottante con sfere galleggianti, dal 1/1/2026 devo sostituirla con la copertura fissa come prevede il Piano?

No, l'obbligo di adeguamento alla soluzione più performante sarà vigente decorsi ~~5~~-7 anni a partire dalla data di fine lavori o di posa in opera della copertura flottante (o, qualora l'intervento sia stato oggetto del sostegno del FEASR, dalla data di liquidazione del contributo).

Nel mio allevamento, ho installato in vasca 3 anni fa una copertura flottante con teli antiemissione, dal 1/1/2026 devo sostituirla con la copertura fissa come prevede il Piano?

No, l'obbligo di adeguamento alla soluzione più performante sarà vigente decorsi ~~5~~-7 anni a partire dalla data di fine lavori o di posa in opera della copertura flottante (o, qualora l'intervento sia stato oggetto del sostegno del FEASR, dalla data di liquidazione del contributo).

Nel mio allevamento, ho installato in vasca 3 anni fa una copertura con paglia, dal 1/1/2026 devo sostituirla con la copertura fissa come prevede il Piano?

Sì, le coperture con paglia o crosta naturale non prevedono la possibilità di adeguamento decorsi ~~5~~-7 anni a partire dalla posa in opera della copertura.

RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO

Quando è obbligatoria la Relazione tecnica?

Quando il vincolo gestionale previsto dal Piano alla fase di stoccaggio non può essere adottato, per motivi tecnici o economici, e l'impresa decide di adottare un mix di azioni applicate alle fasi di stabulazione e stoccaggio (*vedi anche risposte precedenti*). La Relazione tecnica illustra le scelte aziendali e garantisce il conseguimento della pari riduzione emissiva prevista, sulla base dei calcoli di bilancio emissivo svolti tramite il software BAT-tool per le due condizioni, quella teorica di partenza e quella adottata con il mix di azioni aziendali.

Circa la “evidente impossibilità di adeguare una delle fasi dell'allevamento alle disposizioni del Piano” che genera la possibilità di presentare una relazione agronomica: la sostenibilità economica può rientrare tra le ragioni di impossibilità?

Sì.

A quale situazione di partenza va riferito il bilancio emissivo di confronto? Si propone di utilizzare come valore di partenza l'emissione in condizioni di Stato di Riferimento, così come calcolato anche dal software BAT-Tool. In tal modo si eviterebbe di penalizzare le aziende che hanno già investito nel miglioramento delle prestazioni ambientali negli anni scorsi.

In caso di aziende con autorizzazione ambientale, la situazione di partenza deve essere quella delineata nell'autorizzazione vigente.

Per gli altri soggetti, lo stato di riferimento è quello relativo all'anno 2019 (che è l'anno di riferimento utilizzato per le valutazioni modellistiche del Piano Stralcio). Pertanto, eventuali interventi di miglioramento delle performance introdotti dopo il 2019 possono essere fatti valere ai fini del rispetto del Piano.

La compensazione emissiva prevede una tolleranza (anche minima), qualora col sistema di calcolo del bilancio non si riuscisse a raggiungere esattamente il medesimo livello emissivo?

E' ammessa una tolleranza del 5% tra la riduzione teorica ottenibile e quella stimata con le tecniche alternative, valutate in termini di kg di ammoniaca non emessa. Ad esempio, su un allevamento che emette globalmente 1000 kg di ammoniaca, per il quale il Piano prevede una riduzione di 200 kg, si può ammettere un mix di soluzioni tecniche alternative che garantisca una riduzione di almeno 190 kg di ammoniaca.

Perché la compensazione di un mancato intervento sullo stoccaggio può essere fatta solamente con un intervento sulla fase di stabulazione, escludendo di fatto la fase di distribuzione in campo?

Occorre garantire le riduzioni emissive soprattutto nei periodi più critici dell'anno, quando vi sono maggiori concentrazioni di PM10 in aria ambiente. Di conseguenza, solo una riduzione in fase di stabulazione può garantirla, essendo già vietati su tutto il territorio regionale gli spandimenti di liquame dal 1 dicembre al 31 gennaio.

Se per gli allevamenti dotati di sottogrigliato si può prevedere l'impiego di tecniche migliorative nella fase di stabulazione (ad esempio vacuum system), per stalle bovine da ingrasso e da latte non sembrano esserci possibilità alternative sufficienti a bilanciare la mancata riduzione emissiva.

Per i bovini sono previste numerose soluzioni gestionali delle lettiere, elencate nella tabella 9 del testo ufficiale del Piano Stralcio (scaricabile anche qui: <https://www.regione.piemonte.it/web/media/38902/download>). La valutazione dell'efficacia delle diverse combinazioni di interventi attuabili va svolta utilizzando lo strumento BAT-tool e va descritta nell'apposita Relazione tecnica.

Dove trovo l'elenco delle soluzioni alternative disponibili per le fasi di stabulazione e stoccaggio?

Nelle Tabelle 9 e 10 del Piano Stralcio Agricoltura, scaricabili anche qui: <https://www.regione.piemonte.it/web/media/38902/download>.

A chi va trasmessa la Relazione tecnica?

La Relazione non va trasmessa, ma tenuta a disposizione in azienda in caso di controllo da parte dell'Autorità Competente. Alla Relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, va sempre allegato il report dei conteggi emissivi effettuati dal software Bat-tool.

INTERVENTI SULLA FASE DI SPANDIMENTO

Quali tecniche di distribuzione in campo dei liquami sono vietate?

Per tutte le aziende tenute al rispetto del Piano, sono sempre vietate le tecniche che utilizzano il piatto deviatore, sia su suolo nudo che su coltura in atto.

Su coltura in atto (es. prato) quali tecniche posso utilizzare per liquamare?

Con una coltura in atto, il Piano ammette la distribuzione rasoterra a bassa pressione (sotto le 2 atm), oppure la fertirrigazione. Per “rasoterra” si intende l’uso di barre dotate di calate, tubi adduttori o altri distributori a bassa pressione a livello del suolo, e comunque non oltre i 15 cm di altezza dal piano di campagna. Per fertirrigazione si intende l’addizione controllata di refluo, digestato o concime minerale all’acqua irrigua; sono preferibili sistemi chiusi. E’ in ogni caso vietata la fertirrigazione per scorrimento ove l’acqua irrigua venga lasciata fluire oltre l’appezzamento.

Su suolo nudo, quali tecniche posso usare per liquamare?

In assenza di coltura, il Piano prevede la distribuzione rasoterra a bassa pressione, seguita da tecniche di abbattimento ammoniacale via via più efficienti al crescere della classe dimensionale (*vedi domanda successiva*); è in ogni caso sempre vietato l’uso del piatto deviatore.

Quali vincoli allo spandimento entrano in vigore dal 1/1/2026?

L’obbligo di abbattere le emissioni di ammoniaca dalla fase di spandimento riguarda gli allevamenti e gli impianti biogas/biometano che ricadono nelle classi da 1000 kg/anno di azoto escretato in su, oppure nuovi o ampliati dopo l’entrata in vigore del Piano (cioè dopo il 27/6/2023), nonché i titolari di autorizzazione ambientale (AVG, AUA, AIA). L’obiettivo di riduzione è differenziato in funzione della tipologia di refluo, della classe dimensionale dell’impresa e della fase di attuazione del Piano; nella tabella seguente il quadro previsto a decorrere dal 1/1/2026:

	Refluo palabile	Refluo non palabile
1.001 ÷ 2.999 kg/anno	Almeno 45% riduzione	Almeno 45% riduzione
3.000 ÷ 5.999 kg/anno	Almeno 60% riduzione	Almeno 70% riduzione
6.000 ÷ 19.999 kg/anno		
≥ 20.000 kg/anno		
Titolari di AVG/AUA/AIA		

Le seguenti soluzioni tecniche garantiscono il raggiungimento dell’obiettivo minimo di riduzione:

	Refluo palabile	Refluo non palabile
1.001 ÷ 2.999 kg/anno	Aratura entro 12 ore	Distribuzione rasoterra + aratura entro 12 ore
3.000 ÷ 5.999 kg/anno	Aratura entro 4 ore, oppure Erpicatura/discatura immediata	Iniezione superficiale a solco aperto, oppure Distribuzione rasoterra + aratura entro 4 ore, oppure Distribuzione rasoterra + erpicatura/discatura immediata
6.000 ÷ 19.999 kg/anno		
≥ 20.000 kg/anno		
Titolari di AVG/AUA/AIA		

ma possono ovviamente venire adottate soluzioni più efficaci (es. l’aratura quando il Piano prescrive almeno l’erpicatura a dischi, oppure l’iniezione a solco chiuso quando il Piano prescrive

almeno l'iniezione superficiale a solco aperto). Tutte le tecniche di spandimento con i relativi coefficienti di abbattimento sono riportate nella Tabella 11 del Piano, consultabile anche qui: <https://www.regione.piemonte.it/web/media/38902/download>.

Ho difficoltà nell'adattare la mia botte alla distribuzione rasoterra. E' possibile utilizzare il piatto deviatore a bassa pressione, con la bocchetta rivolta verso il basso?

No, questa tecnica non risponde al Piano: per distribuzione rasoterra si intende l'uso di barre dotate di calate, tubi adduttori o altri distributori a bassa pressione posizionati a non più di 15 cm di altezza dal piano di campagna.

Non e' esplicitato che e' possibile distribuire letame su prato senza interrimento.

Questa soluzione è ammessa, come anche dettagliato nelle Linee guida per i controlli: sui terreni con coltura in atto è sempre ammessa la distribuzione superficiale. Le linee guida sono consultabili al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/media/52963/download>.

Un'azienda zootecnica che produce più di 20.000 kg/Nzoot/anno, acquistando una dischiera per l'interramento liquame può considerarsi in regola con le norme previste dalla seconda fase di attuazione del Piano?

Sì (*vedi anche la tabella sopra*).

La tecnica di fertirrigazione a scorrimento (cioè con l'addizione controllata di liquame all'acqua irrigua) rientra tra quelle a bassa emissione?

Sì, grazie alla diluizione dello ione ammonio e alla veloce infiltrazione nel suolo la fertirrigazione raggiunge il 90% di abbattimento ammoniacale.

Cosa si intende per "iniezione a solco chiuso" del liquame?

Si intende la distribuzione del refluo in un solco tracciato dalla macchina e poi immediatamente chiuso, così da non lasciare refluo esposto all'aria. Si assimilano all'iniezione a solco chiuso le seguenti tecniche:

- distribuzione con barre dotate di calate, tubi adduttori o altri distributori a bassa pressione a livello del suolo, o comunque non oltre i 40 cm di altezza dal piano di campagna, seguita da interrimento tramite aratura, erpicatura, discatura ecc. E' possibile utilizzare un'unica macchina combinata, o due macchine in immediata successione purché l'intervallo di tempo tra i due passaggi sia il minimo tecnicamente possibile.
- iniezione in solco aperto, seguita da aratura, erpicatura, discatura ecc. E' possibile utilizzare un'unica macchina combinata, o due macchine in immediata successione purché l'intervallo di tempo tra i due passaggi sia il minimo tecnicamente possibile.

Come si conteggiano le 4 o 12 ore entro le quali devo procedere all'aratura?

A partire dall'avvio dell'operazione di spandimento sul singolo appezzamento.

I nuovi limiti temporali all'interrimento superano i vincoli del semaforo antismog?

No: essendo una misura emergenziale e temporanea, il Semaforo prevale sempre. Il Semaforo antismog è consultabile alla pagina: https://webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte/index.html?page=semaforo

Relativamente alle attività di spandimento in campo, cosa si intende per "comunicare preventivamente"? Va comunicata ogni singola attività di spandimento?

Ad oggi, l'obbligo di comunicazione preventiva degli spandimenti è sospeso (d.d. 675/A1701B del 6 agosto 2025).

Qualora la distribuzione sia effettuata da un contoterzista, ma nel contratto con l'azienda sia espressamente indicato che l'attività si limita allo spandimento dei reflui, una mancata incorporazione entro le 4 ore per chi genererà sanzione? Solo per l'azienda conduttrice dei terreni o anche per il contoterzista? E nel caso dei terreni in asservimento, solo per l'azienda titolare dell'allevamento/impianto di biogas o anche per l'azienda conduttrice dei terreni concessi in asservimento? E se anche in questo caso, oltre ad asservito ed asservente, vi fosse un contoterzista che si limita al solo spandimento dei reflui?

Le prescrizioni del Piano si applicano agli allevamenti (*vedere anche domanda successiva*) e agli impianti di produzione biogas e/o biometano: la responsabilità della sua attuazione è pertanto in capo all'azienda titolare dell'allevamento/impianto a biogas, anche quando si tratta di un terreno in asservimento. L'azienda titolare dell'allevamento/biogas è difatti il soggetto responsabile della gestione agronomica degli effluenti nel rispetto delle prescrizioni tecniche del Piano e deve garantire la conformità delle operazioni, anche quando effettuate da terzi (es. un contoterzista) che operano a suo nome.

Le aziende non titolari di allevamento/impianto di biogas che acquisiscono reflui, a prescindere dalla quantità di azoto, non rientrano nelle categorie coinvolte nel Piano stralcio per la qualità dell'aria. Per loro quindi le modalità e tempistiche per la distribuzione rimangono quelle del Reg. 10/R?

Sì. Le disposizioni del Piano Stralcio Agricoltura si applicano:

- alle attività di allevamento di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, che producono annualmente valori di azoto zootecnico escreto maggiori di 1.000 kg/a;
- alle attività di allevamento di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del d.lgs. 152/2006;
- agli impianti di produzione di biogas e/o biometano, che producono digestato destinato all'utilizzo agronomico nel rispetto del Regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i..

Per le attività diverse da quelle sopra descritte, restano vigenti le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Le aziende che cedono reflui, qualora cedano quantità tali da rimanere sotto i 3000 kg di azoto da distribuire sui propri terreni, devono adeguarsi anche ai vincoli per la distribuzione?

Dipende: la classificazione ai fini dell'eventuale esonero dal Piano Stralcio è sulla base dell'azoto escreto, non dell'azoto eventualmente distribuito in campo. A partire dal 1° gennaio 2026, le aziende tra i 1000 e i 3000 kg/anno di azoto escreto devono ridurre le perdite di ammoniaca esclusivamente durante la fase di spandimento: se cedono tutto il refluo a terzi, non hanno vincoli se non quelli previsti dal Regolamento 10/R, se cedono solo una parte del refluo, sulla quota che gestiscono in proprio applicheranno le tecniche prescritte.

In riferimento alle modifiche introdotte con la DCR 132 del 26/11/2025, è vero che la Comunicazione preventiva di Spandimento non è più prevista?

Sì, non è più richiesta alcuna Comunicazione preventiva; l'impresa che fa distribuzioni in campo è tenuta alla sola registrazione delle concimazioni prevista dal Reg. 10/R ai fini nitrati (*vedi sotto*) e all'aggiornamento dei dati del Fascicolo di Anagrafe agricola relativamente a macchine e terreni.

Allegato III – Registrazione delle fertilizzazioni

Le aziende ...) devono registrare le operazioni di fertilizzazione, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni. La registrazione delle operazioni di fertilizzazione organica deve riguardare sia i terreni condotti che quelli asserviti. Le registrazioni devono essere effettuate entro 7 giorni dalla data dell'operazione di fertilizzazione; il relativo registro, anche solo in modalità digitale, deve essere conservato in azienda per almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ALLE EMISSIONI

Nel Piano Stralcio viene riportato che: "per gli allevamenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del d.lgs. 152/2006, si attuano le disposizioni delle tabelle 1.b e 2.b, sulla base del titolo autorizzativo cui sono soggetti (AVG, AUA o AIA)". Nel caso in cui acquisiamo mandato di assistenza da aziende zootecniche già in attività, come possiamo sapere che tipo di autorizzazione hanno?

Le soglie per le varie procedure autorizzative sono quelle previste dal D.Lgs. 152/2006; ad ogni buon conto le riassumiamo qui:

Specie	Categoria	posti stalla		
Bovini	vacche specializzate per la produzione di latte	200-400	>400	
Bovini	rimonta vacche da latte	300-600	>600	
Bovini	altre vacche	300-600	>600	
Bovini	bovini all'ingrasso	300-600	>600	
Bovini	vitelli a carne bianca	1.000-2.500	>2.500	
Suini	scrofe con suinetti	400-750		>750
Suini	suini accrescimento/ingrasso	1.000-2.000		>2000
Avicoli	ovaiole e riproduttori	25.000-40.000		>40.000
Avicoli	pollastre	30.000-40.000		>40.000
Avicoli	polli da carne	30.000-40.000		>40.000
Avicoli	altro pollame	30.000-40.000		>40.000
Avicoli	tacchini maschi	7.000-40.000		>40.000
Avicoli	tacchini femmine	14.000-40.000		>40.000
Avicoli	struzzi	700-1.500		>1.500
Cunicoli	fattrici	40.000-80.000		>80.000
Cunicoli	ingrasso	24.000-80.000		>80.000
Ovicapriini	adulti	2000-4000		>4.000
Equini	adulti	250-500		>500
<i>Aut. ambientale</i>		<i>AVG</i>	<i>AUA</i>	<i>AIA</i>

Nel caso in cui l'azienda allevi 195 vacche da latte adulte, 80 manze da 1 a 2 anni, e 85 vitelli tra 0 e 1 anno di età), non dovrebbe richiedere AVG, perché le vacche adulte da latte sono meno di 200 e la rimonta è meno di 300.. è corretto?

Sì, è corretto.

Quali sono le sanzioni a cui va incontro un'azienda che è tenuta ad avere AIA, AUA o AVG e non ce l'ha? Gli enti preposti ai controlli, prima di sanzionare, danno il tempo all'azienda di adeguarsi?

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 (vedi sotto). La diffida ad adempiere agli adeguamenti previsti entro un termine stabilito normalmente accompagna la sanzione.

"Art. 279. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza (dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272), ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare ((la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis,)) o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente".

La mia azienda è titolare di AIA/AUA, ma non è ancora adeguata rispetto ai criteri gestionali previsti dal Piano a partire dal 1/1/2026. Devo comunicarlo?

Si: entro il 3 ottobre 2025 (ovvero 90 giorni prima del 1/1/2026) l'impresa doveva inviare via PEC alla Provincia competente per territorio una Comunicazione di Adeguamento, descrivendo quali soluzioni gestionali intende attuare nella seconda fase di applicazione del Piano. Nelle tabelle seguenti un riepilogo delle modalità di gestione dell'iter, come fornite dalle diverse Autorità competenti:

AIA

	TIPO DI ISTANZA	ONERI	A CHI SI TRASMETTE L'ISTANZA?	PROVV. FINALE	EMESSO DA
AL	Modifica Non Sostanziale (MNS)	si (180€)*	SUAP	Presa d'atto	Provincia
AT	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
BI	MNS	n.d.	SUAP	Agg. aut ambientale	SUAP
CN	MNS	si (180€)*	SUAP	Presa d'atto	Provincia
NO	MNS	no	Provincia	Presa d'atto	Provincia
TO	MNS	si (180€)	CM TO	Agg. aut ambientale	CMTO
VB	MNS	si (180€)	SUAP	Presa d'atto	Provincia
VC	MNS	si (180€)	Provincia	Presa d'atto (Agg. aut amb solo per casi specifici)	Provincia

* fatte salve istanze relative ad aspetti meramente gestionali e/o che non richiedono l'aggiornamento dell'atto autorizzativo.

AUA

	TIPO DI ISTANZA	ONERI	A CHI SI TRASMETTE L'ISTANZA?	PROVV. FINALE	EMESSO DA
AL	MNS	si (260 €)	SUAP	Agg. aut ambientale	Provincia
AT	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
BI	MNS	no	SUAP	Agg. aut ambientale	SUAP
CN	MNS	si (60€)	SUAP/Provincia	Presa d'atto	Provincia
NO	MNS	no	Provincia	Presa d'atto	Provincia
TO	MNS	si (180€)**	CM TO	Agg. aut ambientale	CMTO
VB	MNS	si (50€)	Provincia	Presa d'atto	Provincia
VC	MNS	si	Provincia	Presa d'atto	Provincia

** La tariffa varia in base alle dimensioni aziendali ed all'eventuale possesso di certificazione EMAS o ISO 14001, va da un max di 360 € per la grande impresa senza certificazioni ad un minimo di 90 € per la microimpresa (< 10 dipendenti o fatturato < 2.000.000) con certificazione EMAS; sono previsti € 180 per la microimpresa senza certificazione, € 252 per la piccola impresa (10-50 dipendenti).

La mia azienda è titolare di AVG, ma non è ancora adeguata rispetto ai criteri gestionali previsti dal Piano a partire dal 1/1/2026. Devo comunicarlo?

Sì: entro il 30 novembre 2025 l'impresa deve inviare via PEC alla Provincia competente per territorio una Comunicazione di Adeguamento, descrivendo quali soluzioni gestionali intende attuare. L'adempimento è stato previsto con la d.d. 699/A1602C del 25 settembre 2025.

Un fac-simile della Comunicazione è scaricabile al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/media/52088/download>

La mia azienda avrebbe dovuto aderire all'AVG, ma non l'ha mai fatto. Che vincoli devo rispettare?

Ai fini del rispetto del Piano, le imprese non in regola con la prevista autorizzazione ambientale alle emissioni devono rispettare sin da subito i vincoli e i criteri previsti per gli impianti nuovi o ampliati (*vedi sez. Informazioni generali*).

Le Comunicazioni di adeguamento al Piano devono essere inviate da tutte le aziende titolari di AIA, AUA o AVG?

No, solo dalle imprese che devono adeguarsi.

Se un'azienda ha più siti produttivi, deve inviare una Comunicazione di adeguamento per ciascun sito?

Sì: ogni impianto che ai fini IPPC costituisce un'unità autonoma deve comunicare il proprio piano di adeguamento, qualora il sito non sia già adeguato alle prescrizioni del Piano.

In riferimento alle modifiche introdotte con la DCR 132 del 26/11/2025, le aziende che hanno già comunicato gli adeguamenti in quanto munite di autorizzazione AIA, AUA, AVG sono tenute ad un'ulteriore comunicazione?

No. I soggetti che hanno già fatto comunicazione di adeguamento alla seconda fase del Piano in ambito AIA, AUA e AVG non sono tenuti ad ulteriori comunicazioni.